

**CONSORZIO DI BONIFICA 7 – CALTAGIRONE**

**CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO**

Operai Avventizi ex art. 128 CCNL per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica

(*Contingenti regionali ex art.....*)

L'anno            il giorno            del mese di            in Caltagirone, presso la sede

legale del Consorzio di Bonifica 7, in Via Giorgio Arcoleo n. 172

**PREMESSO**

- che il vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai consorzi di bonifica e miglioramento fondiario, all'art. 128 dispone che "sono operai avventizi quelli addetti a lavori stagionali di manutenzione ed esercizio delle opere e degli impianti consorziali (taglio di erbe, sia acquatiche che di sponda, diserbo e spurgo dei canali, irrigazione, riordino delle scoline ecc.) nonché quelli addetti all'esecuzione delle opere eseguite in amministrazione diretta. Tali lavoratori sono assunti con contratto a tempo determinato";

- che la Regione Siciliana, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, copre gli oneri della prestazione degli operai avventizi di cui all'art. 128 del CCNL dei dipendenti dai Consorzi di Bonifica per effetto dell'art. 1 comma 2 della Legge Regionale 1 febbraio 2006 n. 4 e dell'art. 1 comma 1 della Legge Regionale 28 giugno 2010 n. 14 e ss.mm.ii., individuati nei *contingenti regionali* denominati "cinquantunisti", "centounisti" e "centocinquantunisti";

che il Consorzio deve procedere all'assunzione di operai stagionali, ai sensi dell' art. 128 del vigente C.C.N.L per i dipendenti dei consorzi di bonifica per l'avvio delle attività stagionali connesse alla stagione irrigua 2016, per adibirli, in aggiunta al personale in atto in servizio, all'esercizio e/o manutenzione delle reti irrigue consortili, degli impianti acquedottistici ed

opere di bonifica, nonché per l'espletamento dei compiti di manutenzione e conservazione del territorio a fini agricoli e paesaggistici, oltre che forestali, in regime di convenzione con gli enti locali e/o territoriali;

- che l'art. 23 c. 1 della L.R. n. 3 del 17.03.2016 dispone che *"Per le finalità di cui all'art. 4, comma 3, della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, la spesa di 10.000 migliaia di euro (Missione 16 – Programma 1 – capitolo 147320)"*;

**VISTA** la Delibera consortile n. del , con la quale è stato disposto di procedere all'assunzione, per l'esercizio della campagna irrigua 2016, degli operai avventizi stagionali di cui all'art. 128 del C.C.N.L. rientranti nel beneficio delle garanzie occupazionali dei *contingenti regionali* previsti dall'art. 1 della L.R. n. 4 del 01.02.2006 e dall'art. 1 della L.R. n. 14 del 28.06.2010, mediante stipula dei relativi contratti di lavoro a tempo determinato, nei limiti corrispondenti alle previsioni di cui all'art. 23 c. 1 della L.R. n. 3 del 17.03.2016 e per il numero massimo di giornate lavorative, ivi esattamente indicate, ammesse a finanziamento;

**VISTO** l'art. 2 del C.C.N.L. secondo il quale gli operai avventizi stagionali sono assunti con contratto di lavoro a tempo determinato la cui disciplina è contenuta nei titoli I, II e V nella prima parte del medesimo contratto;

**CONSIDERATO** che l'*Allegato 5 del C.C.N.L.* vigente stabilisce: le parti (lo Snebi e le organizzazioni sindacali) esprimono l'avviso comune che abbiano natura stagionale i lavori stagionali di esercizio di manutenzione delle opere e degli impianti consorziali (*taglio di erbe, sia acquatiche che di sponda, diserbo e spurgo dei canali, irrigazione, riordino delle scoline ecc.*) e che di

conseguenza non trovano applicazione, nei confronti dei contratti a tempo determinato stipulati per far fronte ai predetti lavori, le disposizioni di cui al comma 4 bis dell'art. 5 D.Lgs. 6 settembre 2001 n. 368.

### **PREMESSO QUANTO SOPRA**

Tra il **Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone** (C.F. 82001150877), con sede in Caltagirone alla Via Giorgio Arcoleo n. 172, in persona del Direttore Generale dott. ing. Fabio Bizzini, che stipula e sottoscrive il presente contratto in nome e per conto del Commissario Straordinario, Dott. Giuseppe Maria Margiotta, nominato con D.A. n. 13/Gab del 16.03.2016, che nel prosieguo per brevità sarà denominato "Consorzio", ed il sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_), che nel prosieguo per brevità sarà denominato "lavoratore",

### **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO APPRESSO**

#### **ART. 1 – ASSUNZIONE**

Il Consorzio dichiara di assumere con contratto a tempo determinato, per l'avvio delle attività stagionali connesse alla stagione irrigua 2016, e alle condizioni specificate nei successivi articoli il sig. \_\_\_\_\_ che, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di accettarle pienamente e senza eccezione alcuna.

La disciplina del presente rapporto di lavoro è quella prevista dagli artt. 128 e ss. del vigente C.C.N.L. di settore e pertanto contenuta nei titoli I, II e V nella prima parte del medesimo contratto.

- il Consorzio e il lavoratore convengono espressamente che al presente

contratto si applica l'accordo integrativo del 06.05.2008 "Allegato δ – Attività stagionali art. 128" al C.C.N.L. del 25.03.2010, e che di conseguenza non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 4 bis dell'art. 5 D.Lgs. 6 settembre 2001 n. 368.

## **ART. 2 – DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO**

Il lavoratore viene assunto a tempo determinato, nei limiti di cui all'art. 23 c. 1 della L.R. n. 3 del 17.03.2016, per n. \_\_\_\_\_ giornate lavorative continuative, valide ai fini previdenziali a decorrere dal \_\_\_\_\_, da esaurirsi comunque entro la data del 31.12.2016, al completamento delle quali il contratto di lavoro si intenderà cessato di diritto, salva la facoltà del Consorzio di aumentare individualmente il numero delle giornate lavorative in funzione e subordinatamente ad eventuali ulteriori disposizioni e finanziamenti regionali.

Considerato che la previsione finanziaria risultante dal DDS n. 344 del 12.04.2016 garantisce ad oggi con certezza solo la copertura del 50% delle giornate lavorative, si stabilisce sin d'ora che l'eventuale mancata adozione degli atti di integrale copertura finanziaria da parte della Regione Siciliana costituisce motivo automatico di anticipata risoluzione del contratto al raggiungimento di n. \_\_\_\_\_ **giornate**, rispetto al numero di giornate massimo di 151 giornate previste per legge.

Non si terrà in ogni caso alcun conto di eventuali ed inaccettabili prestazioni rese oltre il termine previsto, intendendosi queste avvenute in contrasto con la volontà manifestata con il presente contratto.

Eventuali assenze, debitamente autorizzate ai sensi dell'accordo stipulato in data 14.10.2013 e di cui alla deliberazione n. 66 del 15.10.2013, potranno

essere recuperate oltre la scadenza contrattualmente prevista per un numero massimo di gg. \_\_\_\_\_ .

Tuttavia, il rapporto di lavoro potrà essere rescisso anticipatamente dal Consorzio, con un preavviso di cinque giorni, per qualsiasi inosservanza nell'espletamento dei compiti, secondo le disposizioni impartite al lavoratore.

Il lavoratore viene assunto esclusivamente per le attività lavorative stagionali ex art. 128 C.C.N.L. riguardanti la distribuzione delle risorse idriche (irrigazione), l'esercizio e la manutenzione delle opere ed impianti consorziali nonché la esecuzione delle opere eseguite amministrazione diretta da svolgersi nell'ambito territoriale del comprensorio di bonifica del Consorzio, così come delimitato dal D. P. Reg. Sic. 23.05.1997 n. 151.

#### **ART. 3 – QUALIFICA**

Il lavoratore viene assunto in base alla classificazione operata dall'art. 128 del C.C.N.L. con la qualifica di **operaio** \_\_\_\_\_ secondo la declaratoria dei compiti e delle mansioni previsti dall'art. 2 del C.C.N.L. vigente

#### **ART. 4 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO**

Il lavoratore ha l'obbligo di:

- a) esplicitare le proprie mansioni in conformità alle attribuzioni conferite ed attenersi, scrupolosamente, all'osservanza dei regolamenti in uso presso il Consorzio;
- b) dedicare la sua attività al Consorzio per l'intero orario di lavoro e prestarsi anche oltre il normale orario, nel caso di eccezionali esigenze di servizio; non svolgere attività che risultino comunque incompatibili con il lavoro consortile e secondo le previsioni legislative e regolamentari in vigore;

c) non trarre, in alcun modo, beneficio dallo svolgimento delle mansioni attribuite ed usare con la massima cura strumenti e macchine concessi in uso;

d) non assentarsi, senza preavviso, dal lavoro. L'eventuale assenza dovrà essere comunicata al Consorzio almeno due ore prima dell'orario di inizio del proprio turno;

e) recarsi nei luoghi di lavoro e precisamente nel punto di avviamento al lavoro, sito in \_\_\_\_\_, a proprie cure e spese e presentarsi al Capo Operaio appositamente individuato;

f) essere munito di patente di guida dovendo, per lo svolgimento del lavoro assegnato, servirsi dei mezzi di trasporto e delle attrezzature apprestate dal consorzio.

Il lavoratore si impegna, a richiesta del consorzio, a mettere a disposizione il proprio mezzo per l'espletamento delle mansioni affidategli;

La disciplina e l'assegnazione dei compiti viene affidata al personale all'uopo preposto.

**ART. 5 – SANZIONI DISCIPLINARI**

Eventuali sanzioni disciplinari, per inadempimento ai propri doveri, saranno regolate nei modi e nei termini previsti dal CCNL di categoria del 25 Marzo 2010.

**ART. 6 – ORARIO DI LAVORO E PROGRAMMA DELLE ATTIVITA'**

Ai fini del computo delle giornate garantite ed in conformità con il metodo di calcolo del contributo erogato dal Dipartimento Regionale Interventi Infrastrutturali, l'orario di lavoro settimanale di **38 ore** si intende ripartito in n. 6 giornate lavorative alla settimana sicché la durata giornaliera di lavoro è di

ore 6 (sei) e minuti primi 20 (venti). Fermo restando quanto sopra,  
l'effettuazione delle previste giornate lavorative avverrà secondo la  
cronoprogrammazione degli interventi stabiliti dalla Direzione consortile, in  
sintonia con le esigenze dettate dai Capi Settore delle Aree Tecnica ed  
Agraria del Consorzio.

Per quanto riguarda l'espletamento dei compiti e quant'altro, il lavoratore si  
atterrà alle disposizioni impartite dai superiori gerarchici, dal Direttore dei  
Lavori, dagli Assistenti di Cantiere o dai Capi Operai.

#### **ART. 7 – RETRIBUZIONE**

La retribuzione, pagabile in via posticipata e successivamente al  
trasferimento delle somme da parte del competente Assessorato Regionale,  
viene fissata in ragione e nella seguente misura:

a) Minimo di stipendio base	€uro
b) 3° elemento	€uro
<b>TOTALE</b>	<b>€uro</b>

al lordo delle ritenute previdenziali e di legge.

#### **ART. 8 – TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, 13<sup>^</sup> E 14<sup>^</sup>**

##### **MENSILITA' E FESTIVITA' (3° ELEMENTO)**

Il trattamento economico spettante agli operai per ferie, festività nazionali ed  
infrasettimanali, ivi comprese quelle soppresse dalla Legge 5 Marzo 1977 n.  
54, per la 13<sup>^</sup> e 14<sup>^</sup> mensilità è assolto con la corresponsione di una  
percentuale complessiva, calcolata sui minimi di stipendio base del 30,43%,  
così suddivisa:

A – Ferie	8,33%
B – Festività nazionali ed infrasettimanali	5,44%

	C – Tredicesima mensilità	8,33%
	D – Quattordicesima mensilità	8,33%
	<b>ART. 9 – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	
	Al lavoratore di cui al presente contratto compete, alla cessazione del rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto di cui alla Legge 29 Maggio 1992 n. 297 e s.m.i.	
	<b>ART. 10 – COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E FESTIVO</b>	
	I compensi per lavoro straordinario, festivo e notturno, saranno corrisposti in applicazione del vigente C.C.N.L. per gli operai avventizi stagionali consortili.	
	<b>ART. 11 – IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE</b>	
	Nella ipotesi in cui l'operaio giunto nel posto di lavoro non possa iniziare la prestazione o la stessa abbia una durata inferiore alle 2 ore, l'operaio ha diritto in ogni caso al pagamento di 2 ore della retribuzione giornaliera di qualifica.	
	Nella stessa ipotesi in cui al precedente comma, qualora la prestazione abbia una durata superiore alle 2 ore e fino alle 3 ore, l'operaio ha diritto al pagamento del 50% della retribuzione giornaliera di qualifica; qualora la prestazione abbia una durata superiore alle 3 ore e fino a 4 ore e mezza, il lavoratore ha diritto al pagamento del 75% della retribuzione giornaliera di qualifica; qualora la prestazione abbia una durata superiore alle 4 ore e mezza, il lavoratore ha diritto all'intera retribuzione giornaliera di qualifica.	
	<b>ART. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</b>	
	Il presente contratto si intende risolto, senza bisogno di alcun preavviso, alla scadenza del numero delle giornate lavorative così come previsto nel superiore ART. 2, con l'obbligo per lo stesso di consegnare quanto gli fosse	
		8

stato affidato e di rilasciare a libera disposizione del Consorzio gli immobili  
eventualmente avuti in godimento.

**ART. 12 – NORME GENERALI**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si applicano le norme contenute nel vigente CCNL di settore del 25 Marzo 2010, nonché le eventuali disposizioni impartite dalla Direzione consortile in sintonia con le Aree Tecnica ed Agraria del Consorzio.

Letto, confermato e sottoscritto

**IL LAVORATORE**

**IL CONSORZIO DI BONIFICA 7**

(\_\_\_\_\_)

(\_\_\_\_\_)



**DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE**

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 46 del T.U. approvato con D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, dichiara sotto la propria responsabilità:

- di essere beneficiario delle garanzie occupazionali previste dall'art. 1, comma 2, della L. R. n. 4/2006;
- di essere in possesso di tutti i requisiti generali e dei titoli previsti dal vigente CCNL, per l'espletamento dell'attività di lavoro presso il Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone;
- di essere in possesso di patente di guida e di accettare l'obbligo, se richiesto, di mettere a disposizione il proprio mezzo per l'espletamento delle mansioni affidategli;
- di non svolgere attività che risultino comunque incompatibili con il lavoro consortile;
- di essere in possesso dei DPI necessari per l'espletamento delle mansioni assegnate, già ricevuti nel precedente anno lavorativo, ovvero di comunicare all'Ente quelli che risultano usurati per essere debitamente sostituiti.

**IL LAVORATORE**

( \_\_\_\_\_ )